

Start up innovative e PMI agevolate

Le start up innovative

Le PMI

Circolari 24 Fisco

REDDITO D'IMPRESA

Le start up innovative

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Gli incentivi fiscali previsti per le start up innovative e a vocazione sociale entrano a regime a partire dal 2017, con una maggiorazione della detrazione e della deduzione, a seconda del soggetto investitore.

COMMENTO

Il [decreto-legge 179 del 2012](#), ha introdotto nel nostro ordinamento delle norme volte a favorire gli investimenti in società neo costituite e definite start up. Le norme, però, si concentrano non su qualsiasi società di nuova costituzione, ma bensì sulle start up che possono essere definite innovative o a vocazione sociale.

Si definisce start-up innovativa la società di capitali di diritto italiano, di nuova costituzione e fortemente orientata all'innovazione tecnologica. Essa si caratterizza per una forte componente degli investimenti rivolti alla ricerca e sviluppo, nonché allo sfruttamento di una privativa su un brevetto. Elemento essenziale viene rappresentato anche dall'ubicazione della residenza: la start-up, infatti, deve risultare "situata" nel territorio dello Stato italiano. Inoltre le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della suddetta start-up innovativa non devono essere quotate all'interno di un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La start-up a "vocazione sociale" è invece una peculiare start-up innovativa che opera esclusivamente nei settori di utilità sociale.

Per tali società, e cioè sia per le start up innovative che per quelle a vocazione sociale, il Legislatore ha previsto delle agevolazioni sia di natura civile, sia di natura fiscale che da un punto di vista dei lavoratori dipendenti.

Requisiti delle start-up innovative

Durata	Devono essere nuove o comunque operative da non più di 60 mesi;
Ubicazione	Devono avere la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (in tal caso purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia);

Fatturato	Devono avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
Utili	Non devono aver distribuito o distribuire utili;
Oggetto sociale	Devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
Ulteriori caratteristiche	Non deve essere stata costituita tramite una fusione, una scissione societaria o essere costituita a seguito di cessione di azienda o ramo di essa

Oltre alle caratteristiche appena viste, la norma stabilisce che la start up innovativa deve possedere almeno uno degli ulteriori requisiti elencati dalla norma e che si riportano nella tabella che segue.

Ulteriore condizione (almeno una delle tre) che deve rispettare la start-up innovativa:	Deve sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo annuo ed il fatturato
	Deve impiegare "come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo", in misura uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; oppure in misura uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale
	Deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Sul fronte delle agevolazioni di cui può godere una start-up innovativa, naturalmente se in presenza dei requisiti sopra elencati, sono i seguenti:

- Costituzione gratuita con firma digitale
- Esonero dai diritti camerali e dai bolli
- Disciplina societaria flessibile con l'equiparazione del modello della Srl a quello della Spa
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite

- Inapplicabilità della disciplina delle società di comodo
- Maggiore facilità nella procedura di compensazione dell'IVA
- Accesso al fondo di Garanzia per le PMI.

E' all'interno dell'[articolo 29](#), del decreto-legge 179 del 2012, che vengono previste le agevolazioni di carattere fiscale collegate alle start up innovative e che sono state oggetto di recente intervento, ad opera della Legge di bilancio per il 2017, [n. 232 del 2016](#).

Era, infatti, previsto, prima del predetto intervento, che nel quadriennio dal 2013 al 2016, l'investimento massimo detraibile dall'IRPEF per le persone fisiche che hanno investito somme nel capitale sociale delle start-up, sia per effetto di investimenti effettuati direttamente, nonché per gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, è pari al 19% del totale della somma investita, somma che, comunque, non può essere superiore ad euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta. La percentuale è elevata al 25% nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Viene inoltre previsto che il suddetto investimento venga mantenuto per almeno due anni.

Nel caso in cui l'investitore sia una società, la deduzione dal reddito, sempre per il periodo dal 2013 al 2016, sale al 20% di quanto versato nella start-up. Anche in questo caso la deduzione ai fini IRES sale al 27% se l'azienda su cui viene fatto l'investimento, è una start-up innovativa a vocazione sociale e del settore energetico. Sempre ai fini IRES l'importo deducibile non può eccedere, in ogni caso, euro 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Come già si è fatto cenno, la [Legge di bilancio per il 2017](#), introduce alcune modifiche e conseguenti novità proprio in tema di start up innovative. Viene, innanzitutto, prevista la possibilità di redigere e modificare l'atto costitutivo delle start-up con la firma elettronica autenticata. Questa opportunità si aggiunge alle preesistenti modalità di costituzione, ossia l'atto pubblico o l'atto sottoscritto con firma digitale.

Il MISE, con il [decreto direttoriale del primo luglio 2016](#), ha individuato le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile.

Per quanto concerne, invece, le agevolazioni fiscali, la [Legge di bilancio per il 2017](#) è intervenuta sul già citato [articolo 29](#) del decreto-legge n. 179 del 2012, portando, sostanzialmente, a regime la norma agevolativa e stabilendo, dal 2017, sia la detrazione dal reddito delle persone fisiche sia la deduzione dal reddito d'impresa, nella misura del 30 per cento, ma differenziando i limiti di investimento massimo per periodo d'imposta. Per quanto

riguarda, infatti, la detrazione, essa può essere effettuata su un investimento massimo per periodo d'imposta di euro 1 milione, mentre per quanto riguarda la deduzione dal reddito d'impresa, l'investimento massimo, sempre per periodo d'imposta, rimane fermo ad euro 1.800.000.

Si segnala inoltre che il termine minimo per la detenzione della partecipazione nella start up, è portato da due anni a tre anni, qualsiasi sia l'investitore. Le cause di decadenza dall'agevolazione fiscale sono le seguenti:

- cessione anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni di cui ai conferimenti agevolati;
- riduzione del capitale o ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con i sovrapprezzi delle azioni o quote delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start up innovative;
- recesso/esclusione degli investitori;
- perdita di uno dei requisiti identificativi dell'impresa quale start up innovativa.

REDDITO D'IMPRESA

Le PMI

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Possibilità di prevedere categorie di quote societarie fornite di diritti diversi, accesso al così detto crowdfunding on line e possibilità di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione: queste le agevolazioni previste per le PMI

COMMENTO

Attraverso il [decreto-legge n. 50 del 2017](#), il Legislatore fiscale ha esteso alcune agevolazioni previste, all'interno del [decreto-legge 179 del 2012](#), per le sole start-up innovative o a vocazione sociale, anche alle piccole e medie imprese.

Si tratta, per la precisione, delle norme che prevedono la possibilità che l'atto costitutivo preveda categorie di quote societarie fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, con contenuti anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2468](#), commi secondo e terzo, del codice civile. Tale articolo prevede che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta restando ferma la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione, ai singoli soci, di particolari diritti che riguardino l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Come avviene per le SpA, possono essere quindi previste categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

La seconda novità riguarda, invece, la possibilità che le quote di partecipazione nelle società oggetto di commento, possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'[articolo 2468](#) del codice civile. L'offerta può avvenire anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, previsti all'[articolo 30](#) del decreto-legge n. 179 del 2012, nel rispetto, comunque, di eventuali limiti previsti dalle leggi speciali.

E' bene evidenziare che l'[articolo 2468](#), primo comma del codice civile, dispone che le partecipazioni dei soci di una società a responsabilità limitata, non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. La norma in commento va, però, letta in “combinato” con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, il cui articolo 1, [comma 70](#) ha esteso a tutte le piccole e medie imprese, l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, che era in precedenza riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Si tratta della possibilità di accedere al così detto crowdfunding, come forma di finanziamento che consiste nella sottoscrizione on line, mediante offerta al pubblico, di partecipazioni al capitale sociale dell'impresa finanziata.

Infine, l'ultima novità che riguarda le PMI è riferita al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni. A tal riguardo l'[articolo 2474](#) del codice civile prescrive che “In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”.

Viene ora disposto, con riferimento, appunto, alle PMI, la non applicazione del divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta dalla PMI in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, come disposto dal novellato comma 6, dell'[articolo 26](#) del decreto-legge n. 179 del 2012.

SI RICORDA CHE

- Per essere considerate start up innovative o a vocazione sociale devono essere rispettati tutta una serie di requisiti e condizioni
- L'investitore in start-up innovative o a vocazione sociale ha diritto a delle agevolazioni fiscali ora entrate a regime

SCHEMI E TABELLE

Start up innovative e PMI agevolate – i punti salienti

La disposizione	Il decreto-legge 179 del 2012 , ha introdotto nel nostro ordinamento delle norme volte a favorire gli investimenti in società neo costituite e definite start up. Le norme, però, si concentrano non su qualsiasi società di nuova costituzione, ma bensì sulle start up che possono essere definite innovative o a vocazione sociale
------------------------	---

Le imprese agevolate

Si definisce start-up innovativa la società di capitali di diritto italiano, di nuova costituzione e fortemente orientata all'innovazione tecnologica. Essa si caratterizza per una forte componente degli investimenti rivolti alla ricerca e sviluppo, nonché allo sfruttamento di una privativa su un brevetto. Elemento essenziale viene rappresentato anche dall'ubicazione della residenza: la start-up, infatti, deve risultare "situata" nel territorio dello Stato italiano. Inoltre le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della suddetta start-up innovativa non devono essere quotate all'interno di un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La start-up a "vocazione sociale" è invece una peculiare start-up innovativa che opera esclusivamente nei settori di utilità sociale

Le agevolazioni

Sul fronte delle agevolazioni di cui può godere una start-up innovativa, naturalmente se in presenza dei requisiti sopra elencati, sono i seguenti:

- Costituzione gratuita con firma digitale
- Esonero dai diritti camerali e dai bolli
- Disciplina societaria flessibile con l'equiparazione del modello della Srl a quello della Spa
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite
- Inapplicabilità della disciplina delle società di comodo
- Maggiore facilità nella procedura di compensazione dell'IVA
- Accesso al fondo di Garanzia per le PMI

Le agevolazioni fiscali dal 2017

Per quanto concerne, invece, le agevolazioni fiscali, la **legge di bilancio per il 2017** è intervenuta sul già citato **articolo 29** del decreto-legge n. 179 del 2012, portando, sostanzialmente, a regime la norma agevolativa e stabilendo, dal 2017, sia la detrazione dal reddito delle persone fisiche sia la deduzione dal reddito d'impresa, nella misura del 30 per cento, ma differenziando i limiti di investimento massimo per periodo d'imposta. Per quanto riguarda, infatti, la detrazione, essa può essere effettuata su un investimento massimo per periodo d'imposta di euro 1 milione, mentre per quanto riguarda la deduzione dal reddito d'impresa, l'investimento massimo, sempre per periodo d'imposta, rimane fermo ad euro 1.800.000.

Il crowdfunding per le PMI

La seconda novità riguarda, invece, la possibilità che le quote di partecipazione nelle società oggetto di commento, possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'**articolo 2468** del codice civile. L'offerta può avvenire anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, previsti all'**articolo 30** del decreto-legge n. 179 del 2012, nel rispetto, comunque, di eventuali limiti previsti dalle leggi speciali. E' bene evidenziare che l'articolo 2468, primo comma del codice civile, dispone che le partecipazioni dei soci di una società a responsabilità limitata, non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. La norma in commento va, però, letta in "combinato" con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, il cui articolo 1, **comma 70** ha esteso a tutte le piccole e medie imprese, l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, che era in precedenza riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative. Si tratta della possibilità di accedere al così detto crowdfunding, come forma di finanziamento che consiste nella sottoscrizione on line, mediante offerta al pubblico, di partecipazioni al capitale sociale dell'impresa finanziata.